



**REGIONE BASILICATA**  
**PROVINCIA DI POTENZA**

## **COMUNE DI RIPACANDIDA**

---

### **PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI**

*Periodo di validità 2019 – 2028*

---



#### **5) Allegato 5: Regime sanzionatorio**

*Associazione temporanea di professionisti*

---

**Il Capogruppo**

*Dottore forestale Vito Mancusi*

**I Componenti**

*Dottore forestale Giovanni Luca Carrieri*

*Dottore forestale Donatello P. Mininni*

*Dottore forestale Angelo Rita*

**REGIME SANZIONATORIO**

Si riportano di seguito la tabella con le sanzioni previste per l'innosservanza delle disposizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale e della normativa vigente in materia forestale ed ambientale

**TABELLA: Sanzioni previste per le violazioni al Piano di Assestamento Forestale del Comune di Ripacandida**

<b>N</b>	<b>FATTISPECIE</b>	<b>ART. REGOLAMENTO VIOLATO</b>	<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b>	<b>IMPORTO SANZIONE (€)</b>	<b>IMPORTO IN MISURA RIDOTTA (€)</b>	<b>AUTORITÀ COMPETENTE</b>	<b>NOTE</b>
<b>PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE</b>							
1	Inosservanza del Piano di Assestamento Forestale	Artt. 4, 5	Art.26 RDL 3267/23	dal doppio al quadruplo del valore stimato	1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	In funzione delle violazioni alle norme specifiche contenute nel Piano. La sanzione dipende dalla violazione commessa.
2	Mancata compilazione del libro economico (registro di gestione)	Art.8°	Art.3 L.950/67 <sup>1</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
3	Danneggiamento e/o asportazione delle piante e/o manufatti riportanti la delimitazione delle particelle forestali	Art.22		da 200 a 500		Ufficio Foreste Regione Basilicata	Il responsabile sarà punito con l'ammenda, oltre ad essere tenuto al pagamento delle spese per la nuova segnatura ad opera del tecnico redattore.
<b>SRADICAMENTO CEPPEAIE – ASPORTAZIONE ESEMPLARI ARBOREI</b>							
4	Sradicamento di ceppaie vive	Art.6°	Art.1 lett. a L. 950/67 <sup>2</sup> Art.26 RDL 3267/23	da 7,74 x n a 19,35 x n dal doppio al quadruplo del valore stimato	doppio del minimo 1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione si computa sulla base del valore dell'assortimento legnoso per le piante e della legna da ardere per le ceppaie (tabelle allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 del 02.04.2001).
5	<u>Asportazione di esemplari arborei vivi di qualsiasi sviluppo e per qualsiasi utilizzo o finalità</u>	Artt nn. 6, 13, 14	Art.1 lett. a L. 950/67 <sup>2</sup> Art.26 RDL 3267/23	da 7,74 x n a 19,35 x n dal doppio al quadruplo del valore stimato	doppio del minimo 1/3 del massimo del Valore stimato	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione si computa sulla base del valore delle piante asportate (tabelle allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 del 02.04.2001).

EPOCHE DEI TAGLI MODALITÀ DEI TAGLI LIMITAZIONI ALL'ESTENSIONE DEI TAGLI							
6,	Taglio di utilizzazione di bosco ceduo in <u>epoca non consentita.</u>	Art. 10	Art.26 RDL 3267/23	dal doppio al quadruplo del valore	1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione si computa sulla base del valore dell'assortimento legnoso per le matricine e della legna da ardere per i polloni (tabelle allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 del 02.04.2001) utilizzati in tempo di divieto
7,	Taglio di utilizzazione non conforme alle modalità previste.	Art.6	Art.2 L. 950/67 <sup>2</sup>	da 7,74 x n a 19,35 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	In caso di danno alle piante si applica anche l'Art.26 RDL 3267/23, commisurando la sanzione al danno stimato (tabelle allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 del 02.04.2001.)
8	Intervento forestale non autorizzato / in difformità alle modalità autorizzate / oltre la superficie consentita	Art.6	Art.24 e/o 26 RDL 3267/23 <sup>2</sup>	da 127,52 x decara a 1.062,66 x decara e/o dal doppio al quadruplo del valore stimato	doppio del minimo (con minimo di 425,06) e/o 1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	Indicare il tipo di situazione ambientale particolare In assenza di autorizzazione applicare anche la sanzione prevista dalle P.M.P.F.. Con l'applicazione dell'Art.26 la sanzione da questo prevista è commisurata al valore del materiale utilizzato: in mancanza di autorizzazione e/o con modalità diverse da quelle progettate e autorizzate e/o oltre la superficie consentita. (Consultare le tabelle. A e B allegate alle PMPF di cui alla DGR n 368 del 02,04,2001) Qualora l'intervento determini dissesto idrogeologico, si applica anche l'art. 24 del RDL n. 3267/23 commisurando il danno alla superficie dissestata.
9	Utilizzazione di esemplare/i arboreo/i prelevati a scopo selvicolturale	Artt. 4, 13, 14	art 26 RDL 3267/23	dal doppio al quadruplo del valore stimato	1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
<b>SPALCATURE/POTATURE</b>							

10	Potatura/spalcatura di rami vivi in periodo non consentito	Art.18	Art.1 lett. a L. 950/67 <sup>2</sup>	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è computata in proporzione al n di piante spalcate in violazione alla disposizione. Se in seguito alla violazione si verifica il totale deperimento delle piante, applicare l'art 26 RDL 3267/23. La potatura dei rami vivi è consentita soltanto dal 1 agosto al 31 marzo
11	Potatura/spalcatura di rami vivi oltre il terzo inferiore della altezza della pianta	Art.18	Art.1 lett. a L. 950/67 <sup>2</sup>	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è computata in proporzione al n di piante spalcate in violazione alla disposizione. Se in seguito alla violazione si verifica il totale deperimento delle piante, applicare l'art 26 RDL 3267/23.
12	Spalcatura non eseguita a regola d'arte	Art.18	Art.1 lett. a L. 950/67 <sup>2</sup>	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è computata in proporzione al n di piante spalcate in violazione alla disposizione. Se in seguito alla violazione si verifica il totale deperimento delle piante, applicare l'art 26 RDL 3267/23
13	Esecuzione della capitozzatura su alberi non ricadenti nella fattispecie dell'art. 18 ( <i>alberi danneggiati da eventi di diversa natura, alberi che arrecano pericolo o danno a cose e/o persone, alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature</i> ), o in violazione delle tecniche e dei periodi indicati.	Art. 18	Art.1 lett. a L. 950/67 <sup>2</sup>	da 7,74 x n a 19,35 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è computata in proporzione al n di piante capitozzate in violazione alla disposizione. Se in seguito alla violazione si verifica il totale deperimento delle piante, applicare l'art 26 RDL 3267/23
14	Interventi di manutenzione delle fasce di rispetto delle linee elettriche condotti in difformità alle prescrizioni tecniche	Art. 20	Art.1 lett. a L. 950/67 <sup>2</sup>	da 7,74 x n a 19,35 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è computata in proporzione al n di piante spalcate/potate/ecc. in violazione alla disposizione. Se in seguito alla violazione si verifica il totale deperimento delle piante, applicare l'art 26 RDL 3267/23

**ALLESTIMENTO SGOMBERO TAGLIATE**

15	Danneggiamento del soprassuolo (o della rinnovazione) durante l'allestimento e lo sgombero delle tagliate.	Art.6	Art.26 RDL 3267/23	dal doppio al quadruplo del danno stimato	1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione si computa sulla base della percentuale del danno causato (tabelle allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 del 02.04.2001)
16	Mancato sgombero della tagliata nei tempi previsti	Artt.6, 11, 12, 20	art 2 lett. d L. 950/67 <sup>2</sup>	da 7,74 x n a 19,35 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è proporzionale alle are non sgomberate nel termine consentito per il taglio e comunque non oltre 30 gg da detto termine o dalla conclusione dei lavori. Se dell'inaempienza deriva danno al soprassuolo o alla rinnovazione applicare anche l'art. 26 del RDL 3267/23
17	Accumulo dei residui di lavorazione in cumuli eccessivi o con danno alla rinnovazione, sia <u>nei cedui</u> , sia nelle fustaie.	Artt.6, 11	art 2 lett. d L. 950/67 <sup>2</sup>	da 7,74 x n a 19,35 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è proporzionale alle are da cui il materiale non è stato allontanato
18	Allontanamento di residui di lavorazione ad una distanza inferiore a 15 m <u>dalla viabilità</u> (sia nei cedui, sia nelle fustaie).	Artt.6, 11	art 2 lett. d L. 950/67 <sup>2</sup>	da 7,74 x n a 19,35 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è proporzionale alle are da cui il materiale non è stato allontanato
19	Mancato allontanamento dei residui di lavorazione dall'alveo dei corsi d'acqua o da strade, piste, mulattiere, sentieri (sia nei cedui, sia nelle fustaie).	Artt.6, 11, 12	art 2 lett. d L. 950/67 <sup>2</sup>	da 7,74 x n a 19,35 x n	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è proporzionale alle are da cui il materiale non è stato allontanato
<b>ESBOSCO</b>							
20	Avvallamento di materiale legnoso in versanti, canali e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestali.	Artt.6, 11, 12	Art.3 L 950/67 <sup>2</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	In caso di danno al soprassuolo si applica anche l'Art.26 RDL 3267/23. In caso di danno alle opere idraulico-forestali e/o alle strade, si applica anche l'art.24 RDL 3267/23.
21	Esbosco a strascico lungo strade aperte al traffico ordinario.	Artt. 6, 12	Art.3 L 950/67 <sup>2</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	In caso di danno al soprassuolo si applica anche l'Art.26 RDL 3267/23. In caso di danno alle opere idraulico-forestali e/o alle strade, si applica anche l'art.24 RDL 3267/23.

22	Manutenzione e ripristino di strade, piste e relativi piazzali, mulattiere e sentieri, condotti o canali, installazione di impianti a fune, che non comportano movimento di terreno, in assenza della preventiva comunicazione all'Ufficio Foreste della Regione Basilicata, ai sensi dell'Art.11 della DGR n. 412/2015.	Art.21	Art.3 L 950/67 <sup>2</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	In caso di danno al soprassuolo si applica anche l'Art.26 RDL 3267/23.
<b>ESERCIZIO DEL PASCOLO E NORME PER I TERRENI PASCOLIVI</b>							
23	Immissione o transito di bestiame in aree forestali chiuse al pascolo	Art.16	Art.1 L. 950/67 <sup>2</sup>	da 7,74 x n. capi a 19,35 x n. capi	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	La sanzione è proporzionale al n° di capi pascolanti nell'area di divieto. In caso di danno alla vegetazione si applica anche l'Art.26 RDL 3267/23.
24	Pascolo nelle aree forestali, arbustate, cespugliate, danneggiate da incendi, nei primi cinque anni dall'evento.	Art.16	Art.1 L. 950/67 <sup>2</sup>	da 7,74 x n. capi a 19,35 x n. capi	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
25	Esercizio di pascolo in epoca non consentita.	Art.16	Art.1 L. 950/67 <sup>2</sup>	da 7,74 x n. capi a 19,35 x n. capi	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	Nei terreni situati ad altitudine inferiore a 800 mt. sul livello del mare il pascolo può essere esercitato dal 1° ottobre al 30 aprile, mentre nei terreni ad altitudine superiore agli 800 mt., dal 21 maggio a al 30 novembre. Per il calcolo della sanzione si considera il numero di capi di bestiame portati al pascolo in violazione alle P.M.P.F.
26	Esercizio di pascolo senza la sorveglianza di personale idoneo, in terreni non recintati	Art.16	Art.1 L. 950/67 <sup>2</sup>	da 7,74 x n. capi a 19,35 x n. capi	100,00	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
27	Utilizzazione di pascoli montani in difformità alle norme previste nel PAF	Art.16	Art.1 L. 950/67 <sup>2</sup>	da 7,74 x n. capi a 19,35 x n. capi	doppio del minimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	Per il calcolo della sanzione si considera il numero di capi di bestiame portati al pascolo in violazione alle P.M.P.F.
28	Miglioramento del pascolo non comunicato all'Ufficio Foreste della Regione Basilicata	Art.16	art.3 L.950/67 <sup>2</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	

INCENDI							
29	Accensione di fuochi fuori dalle aree appositamente attrezzate con focolai fissi e parascintille, per attività turistico-ricreative delle particelle forestali della compresa turistica (P.F. nn 22b - Località Pozzo di Nitti, 50 - Località Santa Croce, e 46b -Località Saucio), senza idonee attrezzature in violazione dell'art. 7, comma 2 lett. a, della L.R. 13/2005;	Art.19 e Art. 7 L.R. 13/2005	Art. 12 L.R. 13/2005	200,00 a 2.000,00	Detti importi nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi vengono raddoppiati	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
30	Omessa segnalazione di allarme da parte di chi avvista un incendio che interessi o minacci un'area forestale	Art. 19	art.3 L.950/67 <sup>2</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
31	Mancato intervento nelle operazioni di spegnimento di un incendio senza valide motivazioni	Art. 19	art.3 L.950/67 <sup>2</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
32	Mancata osservanza delle prescrizioni emanate dall'Ufficio Foreste della Regione Basilicata per il ripristino dei soprassuoli danneggiati da incendio o da altre avversità.	Art. 19	art.3 L.950/67 <sup>2</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
33	Mancato reimpiego del ricavato della vendita della legna ottenuta con il ripristino del bosco danneggiato nei soprassuoli di proprietà comunale e/o gravati da uso civico.	Art. 17	art.3 L.950/67 <sup>2</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
NORME PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO							
34	Taglio di utilizzazione senza la preventiva "martellata"	Art. 4	Art.26 RDL 3267/23	Dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso	1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	Per il calcolo della sanzione si computa il valore delle piante tagliate senza la preventiva martellata.



35	Taglio di utilizzazione non conforme al Piano di Assestamento e/o alle prescrizioni impartite con l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Foreste della Regione Basilicata	Art. 6	Art.26 RDL 3267/23	Dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso	1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	Per il calcolo della sanzione si computa il valore delle piante tagliate o del danno commesso relativamente alla parte di fustaia utilizzata in difformità alle Prescrizioni impartite Qualora le norme impartite contestualmente all'autorizzazione non vengono rispettate, l'Ente delegato competente per territorio può far sospendere il taglio.
<b>NORME PER I BOSCHI CEDUI</b>							
36	Taglio di utilizzazione senza la preventiva o "anellata"	Art. 4	Art.26 RDL 3267/23	Dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso	1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	Per il calcolo della sanzione si computa il valore delle piante tagliate senza la preventiva martellata.
37	Taglio di un ceduo con rilascio di un numero insufficiente di matricine	Art. 4°	Art.26 RDL 3267/23  art.3 L.950/67 <sup>2</sup>	Dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso  da 136,02 a 1.360,21	1/3 del massimo  136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	Per il calcolo della sanzione si considerano le matricine tagliate in eccesso (consultare tabelle allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 del 02.04.2001)

38	Praticare lo scortecciamento/danneggiamento delle piante	Art. 4	Art.26 RDL 3267/23	dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso.	1/3 del massimo	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
<b>TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE</b>							
39	Effettuazione di manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali durante il periodo di grave pericolosità di incendi	Art.21	Art.10 co. 5 e 6 L. 353/00	da 1.032 a 10.329	2.064,00	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
40,	Effettuazione di manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali senza autorizzazione dell'Ente	Art.21	art.3 L.950/67 <sup>2</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
41	Transito con mezzi motorizzati <u>su strade e piste forestali</u> e <u>su strade poderali ed interpoderali</u> per scopi diversi da quelli rappresentati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività agro-silvo-pastorale;</li> <li>• di servizio e/o vigilanza;</li> <li>• per il trasporto di materiale per opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica;</li> <li>• per attività di soccorso e di protezione civile e/o da parte di persone diverse dai proprietari ed affittuari di fondi e di case non altrimenti raggiungibili</li> </ul>	Art. 21	art.3 L.950/67 <sup>2</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	

42	Transito con mezzi motorizzati <u>su strade e piste forestali e su strade poderali ed interpoderali</u> da parte di persone diverse dai proprietari ed affittuari di fondi e di case non altrimenti raggiungibili	Art. 21	art.3 L.950/67 <sup>2</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
43	Esercizio di attività agonistica sulla viabilità forestale, con mezzi motorizzati, senza la specifica autorizzazione dell'Ente competente.	Art. 21	art.3 L.950/67 <sup>2</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
44	Transito con veicoli a motore: <ul style="list-style-type: none"> <li>• su terreni agrari</li> <li>• su terreni saldi</li> <li>• su terreni pascolivi</li> <li>• nelle aree forestali</li> <li>• lungo mulattiere</li> <li>• lungo sentieri</li> <li>• per scopi diversi da quelli rappresentati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ attività agro-silvo-pastorale;</li> <li>○ di servizio e/o vigilanza;</li> <li>○ per il trasporto di materiale per opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica;</li> <li>○ per attività di soccorso e di protezione civile</li> </ul> </li> </ul>	Art. 21	art.3 L.950/67 <sup>2</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	Il transito dei veicoli a motore, nei terreni agrari, saldi, pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri è consentito esclusivamente per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per attività di soccorso nonché per recarsi presso gli insediamenti non raggiungibili diversamente.
<b>VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>							
45	Intervento di movimento terra all'interno di un terreno vincolato per la soppressione ed utilizzazione di cespugli ed arbusti, senza autorizzazione dell'Ufficio Foreste della Regione Basilicata.	Artt. 8 e 10 R.D.L. 3267/23	Artt. 24 e 26 R.D.L. 3267/23 <sup>2</sup> Art.3 L. 950/67 <sup>2</sup>	da 127,52 x n. decare a 1.062,66 x n. decare da 136,02 a 1.360,21	€ 425,06 (minimo per ogni caso) 136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	

46	Inosservanza alle modalità di intervento prescritte dall'Ufficio Foreste della Regione Basilicata in materia per la soppressione all'interno di un terreno vincolato di cespugli e arbusti	Artt. 8 e 10 R.D.L. 3267/23	Artt. 24 e 26 R.D.L. 3267/23 <sup>2</sup>	da 127,52 x n. decare a 1.062,66 x n. decare	€. 425,06 (minimo per ogni caso)	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
47	Intervento di movimento terra su terreno saldo vincolato, senza autorizzazione.	Artt. 8 e 10 R.D.L. 3267/23	Artt. 24 e 26 R.D.L. 3267/23 <sup>2</sup>	da 127,52 x n. decare a 1.062,66 x n. decare	€. 425,06 (minimo per ogni caso)	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
48	Inosservanza alle modalità di intervento prescritte dall'Ufficio Foreste della Regione Basilicata in materia di movimenti terra su terreno vincolato	Artt. 8 e 10 R.D.L. 3267/23	Artt. 24 e 26 R.D.L. 3267/23 <sup>2</sup>	da 127,52 x n. decare a 1.062,66 x n. decare	€. 425,06 (minimo per ogni caso)	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
49	Inosservanza agli obblighi contenuti nelle P.M.P.F. riguardanti l'efficiente predisposizione e mantenimento della rete scolante principale e periferica su un terreno vincolato soggetto a periodica lavorazione.	Artt. 8 e 10 R.D.L. 3267/23	Art.3 L. 950/67 <sup>2</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
50	Inosservanza agli obblighi contenuti nelle P.M.P.F. riguardanti l'esecuzione di lavorazioni su terreni soggetti a periodica lavorazione di una fascia di m. 0,5 misurati dal ciglio di una qualsiasi sede viaria	Artt. 8 e 10 R.D.L. 3267/23	Art.3 L. 950/67 <sup>2</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	
51	Lavori di movimento terra eseguiti senza la prescritta comunicazione di inizio attività o in difformità di essa o senza attendere i 30 giorni.	Art. 11 DGR n. 412/2015	Art.3 L. 950/67 <sup>2</sup>	da 136,02 a 1.360,21	136,02	Ufficio Foreste Regione Basilicata	

<sup>1</sup> Rivalutazione ISTAT dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultima elevazione al 31 dicembre 2018. <sup>3</sup> Gli importi di cui agli artt. nn. 1 e 2 della Legge 9 ottobre 1967 n. 950 sono stati elevati con Legge 24.11.1981 n. 689. Gli importi di cui all'art. 3 della Legge 9 ottobre 1967 n. 950 e dell'art. n. 24 del R.D. n. 3267/1923 sono stati elevati con legge 4 agosto 1984 n. 424